



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA: “Emporio della Solidarietà – Sassari”

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: "Emporio della Solidarietà A.P.S." che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sassari. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente **Statuto**, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle successive modifiche ed integrazioni e delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico.

L’Assemblea delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello **Statuto**, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo **Statuto** vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto,

Lo **Statuto** è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'**art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Leg. 117/2017** :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

-u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione è costituita per:

- facilitare l'attivazione di risorse comunitarie capaci di promuovere una migliore qualità della vita, prevenendo situazioni di aggravamento o degrado causate da situazioni di grave povertà o disagio;

- affiancare i Servizi Pubblici e Privati attraverso l'avvio di azioni sinergiche nel contrasto alle povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;

- favorire il diritto alla dignità, alle pari opportunità, all'informazione, alla formazione, alla cultura di persone in situazione di forte impoverimento, con particolare attenzione ai minori;

- promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale di impresa.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 6

Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, intendano prestare il loro servizio in favore della comunità e del bene comune, impegnandosi concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone dichiarate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

ART. 7 **Diritti e doveri dei soci**

I soci dell'Organizzazione hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e preventivamente autorizzata dal Consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il **dovere** di:

- rispettare il presente Statuto, la Carta dei Valori e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere, nei limiti delle proprie possibilità, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini previsti dallo Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 **Qualità di Volontario**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9
Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei soci presenti, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo
- Presidente,
- Revisore dei conti (organo eventuale)

ART. 11
Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

È convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, con l'assenso dei due terzi dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, (con la presenza di 3/4 dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (con la presenza di 3/4 dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

Validità Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, (numero massimo di una) sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15
Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo, che è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, oltre al presidente che ne fa parte di diritto e lo presiede.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16
Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
Organo di Revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale è nominato qualora sussistano le condizioni previste dalle leggi che regolano la materia.

Il Consiglio Direttivo, nel merito, propone all'Assemblea, con cadenza triennale, la nomina di persona professionalmente qualificata e competente.

ART. 18

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

I Documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 20

Bilancio

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

Personale retribuito

L'Associazione di Promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito **regolamento adottato dall'organizzazione.**

ART. 23

Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato, su proposta del Consiglio Direttivo, e qualora se ne ravvisino i presupposti, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.